

# Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale

(Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF)

del 28 settembre 2012

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 luglio 2011<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa:

- a. secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
- b. secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

### Art. 2 Competenza

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l'assistenza amministrativa sulla base delle domande estere. Essa presenta le domande svizzere.

### Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *persona interessata*: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa;
- b. *detentore delle informazioni*: la persona che dispone in Svizzera delle informazioni richieste.

RS 672.5

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2011 5587

**Art. 4** Principi

- <sup>1</sup> L'assistenza amministrativa è prestata esclusivamente su domanda.
- <sup>2</sup> La procedura di assistenza amministrativa è eseguita speditamente.
- <sup>3</sup> Non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che non sono interessate dalla domanda.

**Art. 5** Diritto procedurale applicabile

- <sup>1</sup> Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>3</sup> sulla procedura amministrativa (PA).
- <sup>2</sup> L'articolo 22a capoverso 1 PA concernente la sospensione dei termini non è applicabile.

**Sezione 2: Domande di assistenza amministrativa estere****Art. 6** Domande

- <sup>1</sup> La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nella convenzione applicabile.
- <sup>2</sup> Se la convenzione applicabile non contiene disposizioni sul contenuto della domanda e se dalla convenzione non è possibile desumere altro, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a. l'identità della persona interessata, fermo restando che l'identificazione può essere effettuata anche in altro modo che con l'indicazione del nome e dell'indirizzo;
  - b. una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni;
  - c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;
  - d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato;
  - e. il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti;
  - f. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa;
  - g. la dichiarazione nella quale viene precisato che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

<sup>3</sup> RS 172.021

<sup>3</sup> Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

**Art. 7** Non entrata nel merito

Non si entra nel merito della domanda se:

- a. è stata presentata allo scopo di ricercare prove;
- b. sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure
- c. viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero.

### **Sezione 3: Ottenimento di informazioni**

**Art. 8** Principi

<sup>1</sup> Per ottenere informazioni sono ammessi unicamente i provvedimenti che secondo il diritto svizzero potrebbero essere presi ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte oggetto della domanda.

<sup>2</sup> Le informazioni in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario, oppure che si rifanno ai diritti di proprietà di una persona possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione.

<sup>3</sup> Per ottenere le informazioni l'AFC si rivolge alle persone e alle autorità di cui agli articoli 9–12, se può presumere che esse dispongano di tali informazioni.

<sup>4</sup> L'autorità richiedente non ha il diritto di consultare gli atti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera.

<sup>5</sup> Le spese per l'ottenimento delle informazioni non sono rimborsate.

<sup>6</sup> Gli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera conformemente alla legge del 23 giugno 2000<sup>4</sup> sugli avvocati (LLCA) possono negare la consegna di documenti e informazioni tutelati dal segreto professionale.

**Art. 9** Ottenimento di informazioni dalla persona interessata

<sup>1</sup> Se la persona interessata è assoggettata limitatamente o illimitatamente all'imposta in Svizzera, l'AFC esige la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. L'AFC stabilisce un termine per la consegna delle informazioni.

<sup>2</sup> L'AFC informa la persona interessata in merito al contenuto della domanda, per quanto ciò sia necessario all'ottenimento di informazioni.

<sup>4</sup> RS 935.61

<sup>3</sup> La persona interessata deve consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso o sotto il suo controllo.

<sup>4</sup> L'AFC esegue provvedimenti amministrativi, come verifiche contabili o sopralluoghi, per quanto essi siano necessari per rispondere alla domanda. Essa informa dei provvedimenti l'amministrazione cantonale delle contribuzioni cui compete la tassazione della persona interessata e le dà l'occasione di partecipare alla loro esecuzione.

<sup>5</sup> Se non ottempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle informazioni esecutiva che l'AFC le ha notificato sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione, la persona interessata è punita con la multa sino a 10 000 franchi.

#### **Art. 10** Ottenimento di informazioni dal detentore delle informazioni

<sup>1</sup> L'AFC esige dal detentore delle informazioni la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. L'AFC stabilisce un termine per la consegna delle informazioni.

<sup>2</sup> L'AFC informa il detentore delle informazioni in merito al contenuto della domanda, per quanto ciò sia necessario all'ottenimento di informazioni.

<sup>3</sup> Il detentore delle informazioni deve consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso o sotto il suo controllo.

<sup>4</sup> Se non ottempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle informazioni esecutiva che l'AFC gli ha notificato sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione, il detentore delle informazioni è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

#### **Art. 11** Ottenimento di informazioni detenute dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni

<sup>1</sup> L'AFC esige dalle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. Se necessario, essa può esigere la trasmissione dell'incarto fiscale completo.

<sup>2</sup> L'AFC trasmette alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni il contenuto integrale della domanda e stabilisce un termine per la trasmissione delle informazioni.

#### **Art. 12** Ottenimento di informazioni detenute da altre autorità svizzere

<sup>1</sup> L'AFC esige dalle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda.

<sup>2</sup> L'AFC informa le autorità circa il contenuto essenziale della domanda e stabilisce un termine per la trasmissione delle informazioni.

**Art. 13** Provvedimenti coercitivi

<sup>1</sup> Provvedimenti coercitivi possono essere ordinati:

- a. se il diritto svizzero prevede l'esecuzione di provvedimenti coercitivi; oppure
- b. per esigere le informazioni di cui all'articolo 8 capoverso 2.

<sup>2</sup> Per ottenere informazioni l'AFC può applicare esclusivamente i seguenti provvedimenti coercitivi:

- a. la perquisizione di locali o di oggetti e documentazione in forma scritta o su supporti di immagini o di dati;
- b. il sequestro di oggetti e documentazione in forma scritta o su supporti di immagini o di dati;
- c. l'accompagnamento coattivo dei testimoni regolarmente citati.

<sup>3</sup> I provvedimenti coercitivi sono ordinati dal direttore dell'AFC o dalla persona autorizzata a rappresentarlo.

<sup>4</sup> Se vi è pericolo nel ritardo e un provvedimento coercitivo non può essere ordinato tempestivamente, la persona incaricata dell'esecuzione dell'ottenimento delle informazioni può di sua iniziativa eseguire un provvedimento coercitivo. Il provvedimento coercitivo è valido soltanto se è approvato entro tre giorni feriali dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto.

<sup>5</sup> Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni e altre autorità sostengono l'AFC nell'esecuzione dei provvedimenti coercitivi.

<sup>6</sup> Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate possono partecipare all'esecuzione dei provvedimenti coercitivi.

<sup>7</sup> Per il rimanente sono applicabili gli articoli 42 e 45–50 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>5</sup> sul diritto penale amministrativo.

**Art. 14** Informazione delle persone legittimate a ricorrere

<sup>1</sup> L'AFC informa della domanda la persona interessata, se l'autorità estera non rende verosimili motivi per mantenere segreto il procedimento.

<sup>2</sup> Alle stesse condizioni, l'AFC informa del procedimento di assistenza amministrativa le altre persone che, in base agli atti, deve presumere legittimate a ricorrere secondo l'articolo 19 capoverso 2.

<sup>3</sup> Se una persona ai sensi del capoverso 1 o 2 (persona legittimata a ricorrere) risiede all'estero, l'AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. Essa stabilisce un termine per la designazione del rappresentante autorizzato.

<sup>4</sup> L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero, sempre che l'autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.

<sup>5</sup> RS 313.0

<sup>5</sup> Se una persona legittimata a ricorrere non è raggiungibile, l'AFC la informa della domanda per il tramite dell'autorità richiedente o mediante pubblicazione nel Foglio federale. Essa la invita a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni. Stabilisce un termine per la designazione del rappresentante autorizzato.

#### **Art. 15** Diritto di partecipazione ed esame degli atti

<sup>1</sup> Le persone legittimate a ricorrere possono partecipare al procedimento e consultare gli atti.

<sup>2</sup> Se l'autorità estera rende verosimili motivi per mantenere segreti il procedimento o determinati atti, l'AFC può, su sua richiesta, negare alle persone legittimate a ricorrere l'esame degli atti di cui all'articolo 27 PA<sup>6</sup> nonché l'audizione di cui all'articolo 30 capoverso 2 PA.

### **Sezione 4: Trasmissione delle informazioni**

#### **Art. 16** Procedura semplificata

<sup>1</sup> Se acconsentono a trasmettere le informazioni all'autorità richiedente, le persone legittimate a ricorrere ne informano per scritto l'AFC. Il consenso è irrevocabile.

<sup>2</sup> L'AFC chiude la procedura trasmettendo le informazioni all'autorità richiedente con l'indicazione del consenso delle persone legittimate a ricorrere.

<sup>3</sup> Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, alle rimanenti informazioni si applica la procedura ordinaria.

#### **Art. 17** Procedura ordinaria

<sup>1</sup> L'AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere una decisione finale in cui motiva l'assistenza amministrativa e determina l'entità delle informazioni da trasmettere.

<sup>2</sup> Le informazioni presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmesse. L'AFC le rimuove o le rende irricognoscibili.

<sup>3</sup> L'AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all'estero per il tramite del suo rappresentante autorizzato. Se non è stato designato un rappresentante autorizzato, essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.

<sup>4</sup> L'AFC informa simultaneamente le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate in merito all'emanazione e al contenuto della decisione finale.

<sup>6</sup> RS 172.021

**Art. 18** Spese

<sup>1</sup> Per l'esecuzione delle domande di assistenza amministrativa non sono addossate spese.

<sup>2</sup> L'AFC può addossare integralmente o parzialmente alla persona interessata o al detentore delle informazioni le spese sostenute in relazione allo scambio di informazioni se:

- a. le spese raggiungono un importo eccezionale; e
- b. con il suo comportamento inadeguato la persona interessata o il detentore delle informazioni ha contribuito in maniera determinante all'insorgere delle spese.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale precisa le condizioni di cui al capoverso 2 e disciplina i dettagli.

**Art. 19** Procedura di ricorso

<sup>1</sup> Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

<sup>2</sup> È legittimata a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone alle condizioni di cui all'articolo 48 PA<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Il ricorso ha effetto sospensivo. È applicabile l'articolo 55 capoversi 2–4 PA.

<sup>4</sup> In linea di principio si procede a un solo scambio di scritti.

<sup>5</sup> Per il rimanente si applicano le disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

**Art. 20** Chiusura del procedimento

<sup>1</sup> Al passaggio in giudicato della decisione finale o della decisione su ricorso, l'AFC trasmette all'autorità richiedente le informazioni destinate allo scambio.

<sup>2</sup> L'AFC segnala all'autorità richiedente le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

<sup>3</sup> Se la convenzione prevede che le informazioni ottenute nel quadro della procedura di assistenza amministrativa possono essere utilizzate anche a fini diversi da quelli fiscali, l'AFC dà il suo consenso, previa pertinente verifica, a condizione che l'autorità competente dello Stato richiedente acconsenta a tale utilizzazione. Se le informazioni ottenute devono essere trasmesse ad autorità penali, l'AFC dà il suo consenso d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

<sup>7</sup> RS 172.021

**Art. 21** Impiego delle informazioni per fare osservare il diritto fiscale svizzero

<sup>1</sup> Per fare osservare il diritto fiscale svizzero possono essere impiegate soltanto le informazioni trasmesse all'autorità richiedente.

<sup>2</sup> Le informazioni bancarie possono essere impiegate soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.

<sup>3</sup> Se sono state ottenute in base all'obbligo di cooperazione di una persona, le informazioni possono essere impiegate in un procedimento penale contro tale persona soltanto dietro sua approvazione, oppure se avrebbero potuto essere ottenute anche senza la sua cooperazione.

**Sezione 5: Domande di assistenza amministrativa svizzere****Art. 22**

<sup>1</sup> Le autorità fiscali interessate presentano la loro domanda di assistenza amministrativa internazionale all'AFC.

<sup>2</sup> L'AFC esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

<sup>3</sup> L'AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e segue il procedimento di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione.

<sup>4</sup> Il ricorso contro le domande svizzere di assistenza amministrativa internazionale non è ammesso.

<sup>5</sup> L'AFC inoltra le informazioni ricevute dall'estero alle autorità fiscali interessate e segnala loro nel contempo le restrizioni inerenti al loro impiego e l'obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

<sup>6</sup> Le domande di assistenza amministrativa relative a informazioni bancarie possono essere presentate soltanto se tali informazioni potrebbero essere ottenute secondo il diritto svizzero.

**Sezione 6: Disposizioni finali****Art. 23** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.



**Art. 24** Disposizione transitoria

Le disposizioni di esecuzione fondate sul decreto federale del 22 giugno 1951<sup>8</sup> concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione rimangono applicabili alle domande di assistenza amministrativa presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 25** Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 28 settembre 2012

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012

Il presidente: Hansjörg Walter

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 17 gennaio 2013.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2013.

16 gennaio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>8</sup> RS 672.2

<sup>9</sup> FF 2012 7281

*Allegato*  
(art. 23)

## Modifica del diritto vigente

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

### 1. Legge del 17 giugno 2005<sup>10</sup> sul Tribunale federale

#### *Art. 42 cpv. 2*

<sup>2</sup> Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante ai sensi dell'articolo 84 o 84a, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.

#### *Art. 46 cpv. 2*

<sup>2</sup> Questa disposizione non si applica nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali, né nell'esecuzione cambiaria e nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa in materia fiscale.

#### *Art. 83 lett. h*

Il ricorso è inammissibile contro:

- h. le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;

#### *Art. 84a* Assistenza amministrativa in materia fiscale

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'articolo 84 capoverso 2.

#### *Art. 100 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:

- b. nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;

<sup>10</sup> RS 173.110

*Art. 107 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.

## **2. Legge del 18 marzo 2005<sup>11</sup> sulle dogane**

*Titolo prima dell'articolo 114*

### **Capitolo 2: Assistenza amministrativa tra autorità svizzere**

*Art. 114, rubrica*

*Abrogata*

*Titolo prima dell'articolo 115*

### **Capitolo 3: Assistenza amministrativa internazionale**

*Art. 115*      Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> Nell'ambito delle proprie competenze, l'Amministrazione delle dogane può prestare a richiesta assistenza amministrativa alle autorità estere nell'esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire la corretta applicazione del diritto doganale, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro il diritto doganale, sempre che ciò sia previsto da un trattato internazionale.

<sup>2</sup> Ove un trattato internazionale lo preveda, essa può concedere l'assistenza amministrativa anche d'ufficio.

*Art. 115a*      Competenza

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane esegue l'assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere.

<sup>2</sup> Se la domanda estera concerne un settore disciplinato da un disposto di natura non doganale, l'Amministrazione delle dogane inoltra la domanda all'autorità competente.

<sup>3</sup> Se l'autorità competente non è in grado di eseguire i provvedimenti richiesti, l'Amministrazione delle dogane esegue l'assistenza amministrativa con l'ausilio dell'autorità competente.

<sup>11</sup> RS 631.0

*Art. 115b* Domanda

<sup>1</sup> La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nel trattato internazionale.

<sup>2</sup> Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'autorità competente lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

*Art. 115c* Provvedimenti ammessi

Ai fini della produzione di informazioni, documentazione, oggetti o valori patrimoniali sono ammessi unicamente i provvedimenti previsti dal diritto svizzero e che possono essere applicati nell'ambito del diritto doganale o dei disposti federali di natura non doganale.

*Art. 115d* Obbligo di collaborazione

<sup>1</sup> Nell'ambito dell'articolo 115c l'Amministrazione delle dogane può obbligare la persona interessata dalla domanda a collaborare ed esigere in particolare da essa informazioni, dati e documenti.

<sup>2</sup> La persona interessata può rifiutarsi di collaborare o di deporre se è soggetta a un segreto professionale tutelato dalla legge o se ha la facoltà di non deporre.

<sup>3</sup> Se la persona interessata rifiuta di collaborare o di deporre, l'Amministrazione delle dogane emana una decisione sull'obbligo di collaborare e di produrre informazioni, dati e documenti.

*Art. 115e* Provvedimenti coercitivi

<sup>1</sup> Provvedimenti coercitivi possono essere ordinati se il diritto svizzero o il diritto internazionale ne prevede l'esecuzione.

<sup>2</sup> Gli articoli 45–60 DPA<sup>12</sup> sono applicabili.

*Art. 115f* Diritto di partecipazione

Se è stata obbligata a collaborare conformemente all'articolo 115d o se sono stati ordinati provvedimenti coercitivi conformemente all'articolo 115e, la persona interessata dalla domanda può partecipare alla procedura e consultare gli atti.

*Art. 115g* Procedura semplificata

<sup>1</sup> Se acconsente a trasmettere all'autorità richiedente informazioni, documentazione, oggetti o valori patrimoniali, la persona interessata dalla domanda ne informa per scritto l'autorità competente. Il consenso è irrevocabile.

<sup>12</sup> RS 313.0

<sup>2</sup> L'autorità competente chiude la procedura trasmettendo all'autorità richiedente le informazioni, la documentazione, gli oggetti o i valori patrimoniali, con l'indicazione del consenso della persona interessata.

<sup>3</sup> Se il consenso riguarda soltanto una parte delle informazioni, della documentazione, degli oggetti o dei valori patrimoniali, alla parte rimanente si applica la procedura ordinaria.

#### *Art. 115h* Procedura ordinaria

<sup>1</sup> L'autorità competente notifica alla persona interessata dalla domanda una decisione finale in cui motiva l'assistenza amministrativa e determina l'entità delle informazioni, della documentazione, degli oggetti o dei valori patrimoniali da trasmettere.

<sup>2</sup> Le informazioni, la documentazione, gli oggetti o i valori patrimoniali presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmessi. L'autorità competente li rimuove o li rende irricevibili.

#### *Art. 115i* Rimedi giuridici

<sup>1</sup> Le decisioni incidentali, comprese le decisioni relative ai provvedimenti coercitivi, sono immediatamente esecutive. Esse non possono essere impugnate separatamente.

<sup>2</sup> Le decisioni incidentali che, a causa del sequestro o del blocco di valori patrimoniali e di oggetti di valore, provocano un pregiudizio immediato o non più riparabile possono essere impugnate separatamente.

<sup>3</sup> Contro le decisioni incidentali di cui al capoverso 2 e la decisione finale può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale; quest'ultimo decide in via definitiva. La legittimazione a ricorrere è retta dall'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>13</sup> sulla procedura amministrativa.

### **3. Legge del 12 giugno 2009<sup>14</sup> sull'IVA**

#### *Art. 75a* Assistenza amministrativa internazionale

<sup>1</sup> Entro i limiti delle proprie competenze, l'AFC può concedere alle autorità estere, a loro richiesta, l'assistenza amministrativa necessaria all'esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire l'applicazione conforme del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro tale diritto, sempre che un trattato internazionale lo preveda.

<sup>2</sup> Essa esegue l'assistenza amministrativa applicando per analogia gli articoli 115a–115i LD<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> RS 172.021

<sup>14</sup> RS 641.20

<sup>15</sup> RS 631.0

#### **4. Legge del 17 dicembre 2004<sup>16</sup> sulla fiscalità del risparmio**

*Art. 16*

L'assistenza amministrativa ai sensi dell'Accordo è retta dalla legge del 28 settembre 2012<sup>17</sup> sull'assistenza amministrativa fiscale.

*Art. 17–24*

*Abrogati*

#### **5. Decreto federale del 22 giugno 1951<sup>18</sup> concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione**

*Titolo*

Legge federale  
concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse  
dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

*Art. 2 cpv. 1 lett. d*

*Abrogata*

*Art. 3*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge federale conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874<sup>19</sup> concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

<sup>2</sup> Esso fissa la data dell'entrata in vigore della legge federale.

<sup>16</sup> RS **641.91**

<sup>17</sup> RS **672.5**

<sup>18</sup> RS **672.2**

<sup>19</sup> CS **1** 168; RU **1962** 848